



COMUNE DI NORAGUGUME

Provincia di Nuoro

SERVIZIO SOCIALE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMUNITA' INTEGRATA (EX CASA PROTETTA) DEL COMUNE DI NORAGUGUME**

Approvato con delibera C.C. N° 5 del 17.2.2020

Art. 1

Premessa

Il Comune di Noragugume è proprietario di una struttura, sita in via Cagliari sn adibita a Comunità Alloggio per anziani e comunità integrata (ex casa protetta).

In considerazione dei mutamenti sociali e delle esigenze rilevate durante gli ultimi anni di erogazione del servizio, l'Amministrazione Comunale intende modificare la destinazione d'uso della struttura, configurandola interamente come **Comunità Integrata per anziani**.

Art. 2

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento generale della Comunità Integrata per anziani di Noragugume in conformità alle disposizioni contenute nella L.R. n. 23 del 23 dicembre 2005, nel suo regolamento di attuazione ex art. 43 "Organizzazione e funzionamento delle strutture socio assistenziali, istituti di partecipazione e concertazione" oltre che alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale

Art. 3

Natura e finalità del servizio

La Comunità integrata è una struttura residenziale per anziani non autosufficienti idonea a erogare prestazioni di natura assistenziali, relazionale e prestazioni programmate mediche infermieristiche a carattere continuativo, a soggetti non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio, garantendo il soddisfacimento delle necessità primarie, stimolando e favorendo opportunità relazionali, per migliorare lo stato di salute e di benessere dell'anziano.

La condizione di "non autosufficienza" deve intendersi come incapacità nella mobilità, nelle attività quotidiane, nei rapporti sociali, dalla quale discende l'impossibilità di autogestione e di utilizzazione autonoma dei servizi territoriali.

Per la tipologia dell'utenza, l'organizzazione del servizio presuppone una forte integrazione tra la componente socio - assistenziale (prevalente) e la componente sanitaria riabilitativa, attraverso uno stretto coordinamento con la A.S.L. territoriale competente.

La finalità istituzionale del servizio ha come fondamento il rispetto della dignità e personalità di ogni ospite e mira a favorire tutte le azioni che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'autonomia della persona attraverso la valorizzazione delle abilità residue, attivando interventi mirati al superamento di tutti gli stati di emarginazione e di esclusione sociale.

Art. 4

Caratteristiche strutturali dell'immobile

La Comunità Integrata è situata nel Comune di Noragugume in Via Cagliari su un'area di circa 8.000,00 mq., di cui mq. 739 di coperto.

Il complesso è formato da due corpi di fabbrica e precisamente:

- a. il principale, ubicato nella parte centrale del lotto, è articolato su un solo livello al piano terra;
- b. il secondo corpo di fabbrica è situato sul lato est del lotto, ad una distanza di circa mt. 10 dal corpo principale e risulta suddiviso in tre ambienti al servizio degli impianti idrico e di riscaldamento;

La struttura si impegna a conseguire le finalità di cui sopra, assicurando all'anziano il regolare accesso ai servizi territoriali, garantendogli frequenti contatti con i familiari e la comunità circostante mediante relazioni interpersonali significative, quali iniziative ricreative e culturali che ne stimolino la creatività e la partecipazione.

La struttura, dispone della gran parte degli arredi necessari. In sede di concessione della struttura saranno indicati gli interventi e gli acquisti da effettuare per l'adeguamento dell'immobile a comunità integrata.

Art. 5

Destinatari e capacità ricettiva

La Comunità Integrata è destinata ad ospitare e assistere in via temporanea o stabilmente, anziani non autosufficienti che non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso la propria famiglia. L'ammissione è riservata, prioritariamente, ai residenti nel Comune di Noragugume e, in relazione alla disponibilità dei posti, ai non residenti impossibilitati a soddisfare i bisogni primari nel proprio domicilio. Non possono essere accolti soggetti portatori di patologie ritenute non compatibili con le finalità della struttura, con la tipologia dei servizi erogati e con la vita della Comunità.

La condizione di "non autosufficienza" deve intendersi come incapacità nella mobilità, nelle attività quotidiane, nei rapporti sociali, dalla quale discende l'impossibilità di autogestione e di utilizzazione autonoma dei servizi territoriali. Il livello di autosufficienza sarà certificato dal medico di medicina generale, fermo restando la facoltà del responsabile della struttura di chiedere ulteriori integrazioni alla certificazione con il coinvolgimento del Servizio sanitario del territorio.

La capacità ricettiva della struttura è di 16 posti letto.

In deroga all'età minima di ammissione stabilita in 65 anni e/o alla condizione di non autosufficienza, e qualora vi sia la disponibilità di posti, sarà possibile inserire temporaneamente, per un periodo non superiore a 30 giorni (eventualmente prorogabili per altri 30), un numero massimo di due persone, che si trovino in una situazione di grave disagio familiare e sociale e per i quali si renda necessario un collocamento urgente in una struttura residenziale.

Art. 6

Regolamento interno

Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione della concessione il soggetto gestore della Comunità Integrata dovrà formulare, nel rispetto della normativa in materia e del presente regolamento, il regolamento interno di funzionamento del servizio e la carta dei servizi con la specificazione dettagliata di tutto ciò che non sia previsto nel regolamento generale. Approfondendo gli aspetti relativi a:

- modalità di accesso e criteri da adottare per la formazione di una eventuale graduatoria.

- modalità di dimissione degli ospiti
- importo della retta mensile e contribuzione al costo del servizio da parte dell'ospite
- modalità e criteri per usufruire dei servizi straordinari
- aspetti legati alla vita comunitaria., regolamentazione delle visite, sanzioni disciplinari e di comportamento degli ospiti...
- ogni altra indicazione non descritta nel presente documento e/o che necessita di essere dettagliata.

Art. 7 –

Modalità di gestione e vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale provvede ad affidare la gestione della struttura al privato sociale mediante affidamento in concessione terzi.
2. Il responsabile dell'organismo gestore opererà in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune che verificherà l'andamento generale dei servizi erogati relazionando almeno ogni sei mesi al responsabile dell'esecuzione.
3. Il concessionario deve consentire le visite ispettive ed ogni altra forma di controllo sulla struttura e sull'espletamento del servizio. In particolare, l'Amministrazione Comunale provvede, mediante ispezioni che dovranno risultare da apposito verbale, a verificare almeno due volte l'anno l'andamento delle attività, lo stato della struttura, le modalità di gestione, l'applicazione dei contratti di lavoro.
4. L'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie è effettuato periodicamente dai competenti servizi delle aziende sanitarie locali.

Art. 8 - Modalità di accesso, formazione lista d'attesa, assenze e dimissioni degli ospiti

La richiesta di inserimento deve essere inoltrata direttamente al soggetto gestore.

L'**accesso** dell'ospite in Comunità integrata avviene a cura del PUA (Punto Unico di Accesso), previa valutazione e accertamento della tipologia del bisogno da parte dell'UVT (Unità di Valutazione Territoriale), che devono sempre operare congiuntamente alla persona e/o famiglia (*Delibera G.R. n. 7/5 del 21/02/2006*).

1. Ogni persona che vorrà essere inserita nella Comunità Integrata dovrà fare domanda compilando il modulo predisposto dall'Organismo Gestore.
2. Alla domanda andranno allegati:
 - a. Certificato del medico di medicina generale che attesti la compatibilità per la persona dell'inserimento in struttura e le sue condizioni di autosufficienza;
 - b. Copia dei documenti personali;
 - c. Dichiarazione di impegno di corresponsione della retta;
 - d. Dichiarazione dei familiari di contribuzione alla corresponsione della retta;
 - e. Dichiarazione di impegno al rispetto del regolamento interno;
 - f. Elenco dei beni personali all'atto dell'ingresso nel centro.
3. Ogni domanda sarà valutata dal responsabile dell'organismo gestore entro due giorni dalla presentazione e, nei successivi cinque giorni lavorativi, sarà data comunicazione scritta dell'esito della domanda, motivando l'eventuale diniego.
4. Qualora l'istanza di inserimento venisse accolta e non vi fossero posti disponibili nella struttura, la persona interessata sarà iscritta nella **lista di attesa**.

5. Il perfezionamento della domanda di ammissione e l'inserimento nella struttura dovranno aver luogo, rispettivamente, nei successivi sette e dieci giorni lavorativi. In caso di inosservanza dei termini assegnati, senza giustificato motivo, l'interessato si considererà rinunciatario.
6. Nell'inserimento nella struttura, gli anziani originari e residenti nel Comune di Noragugume avranno priorità rispetto agli altri richiedenti.
7. In tutti gli altri casi, l'ordine di presentazione della domanda sarà l'unico criterio per l'ammissione nel centro anziani e per la formazione della lista d'attesa.
8. All'ordine cronologico di presentazione della domanda si potrà derogare solo per ragioni di estrema gravità ed urgenza, a seguito di un'analisi comparativa dei casi in attesa, previo parere dell'Operatore Sociale del Comune.

L'inserimento, in ogni caso, non può essere disposto senza il consenso del soggetto da assistere o di chi ne abbia la tutela. L'ammissione è inoltre subordinata al controllo da parte del responsabile della struttura della documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti stabiliti sia dal presente regolamento che da quello interno.

Le assenze dell'ospite dalla Comunità Integrata per periodi superiori a 30 giorni, porteranno alla perdita del diritto alla conservazione del posto. Gli uffici competenti, tuttavia, valuteranno caso per caso la necessità di adottare tale provvedimento onde non portare disagio all'anziano senza motivata ragione. Il costo della retta in ogni caso non subirà nessuno sconto.

Le dimissioni dalla struttura possono essere disposte:

- su richiesta del soggetto interessato o di chi ne esercita la tutela;
- su richiesta dei familiari e sempre con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela;
- per morosità protratta nel tempo (secondo quanto previsto nel regolamento interno e nella carta dei servizi);
- per provvedimento disciplinare che scaturisca dall'adozione, da parte dell'ospite, di gravi comportamenti verso altri ospiti o personale o da incompatibilità dell'ospite con la tipologia dei servizi erogati dalla struttura e/o da incompatibilità con la vita di comunità.

Le dimissioni non volontarie devono essere disposte con provvedimento motivato del responsabile della struttura.

Il responsabile della struttura dovrà comunicare trimestralmente, per iscritto, al responsabile dell'ufficio servizi sociali del Comune il nominativo degli ospiti inseriti e dimessi.

Art. 9 decesso ospiti

1. In caso di decesso dell'ospite, i parenti dovranno ritirare gli effetti personali e quanto altro di proprietà del defunto entro 10 giorni.
2. Trascorso un anno dal decesso, gli effetti personali del defunto non ritirati (escluso somme di denaro ed oggetti preziosi), saranno distrutti.
3. Le spese funerarie sono, di norma, a carico dei parenti dell'assistito a meno che l'assistito stesso non abbia destinato una somma per questa evenienza.
4. In caso di anziano indigente, privo di parenti tenuti per legge all'assistenza o indigenti a loro volta, le spese funerarie saranno a carico dal Comune di residenza dell'anziano.

Art. 10

Retta mensile

Le rette mensili, sono stabilite dall'Ente Gestore nell'offerta tecnica gestionale presentata in sede di concessione della struttura che ospiterà la comunità integrata. La retta è adeguata alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale). L'indice ISTAT di riferimento, è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, entro il 1° dicembre di ogni anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.

Ai fini della corresponsione della quota sanitaria, prevista dal DPCM 14.02.2001 e la cui entità è stata determinata dalla delibera n. 6/27 del 30.01.2008, l'ammissione nelle Comunità integrate è subordinata al parere positivo espresso dall'UVT.

L'importo della retta mensile ed eventuali variazioni che dovessero ritenersi necessarie nel corso degli anni di concessione, dovranno essere sottoposte all'attenzione e all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 11

Contribuzione al costo del servizio

Gli utenti concorrono al costo del servizio fruito, versando direttamente al soggetto gestore della struttura, la retta mensile dovuta. La contribuzione al costo del servizio deve essere formulata nel rispetto della normativa vigente ed in base alle disposizioni della Giunta Regionale. La retta deve intendersi onnicomprensiva di tutti i servizi offerti dalla comunità integrata.

Nell'ipotesi in cui l'anziano non disponga delle risorse necessarie a far fronte al pagamento dell'intera retta, sarà cura del concessionario attivarsi in primis con i familiari e in ultima analisi con il servizio sociale del Comune di residenza dell'anziano per la risoluzione del problema.

L'eventuale intervento di integrazione economica della retta da parte del Comune di Noragugume potrà attuarsi solo per gli ospiti residenti nel Comune di Noragugume prima della richiesta di inserimento in struttura. Per i non residenti l'onere dell'integrazione economica è a carico del Comune di provenienza restando a tal fine irrilevante il cambiamento di residenza connesso "esclusivamente all'ospitalità" nella struttura.

L'intervento di compartecipazione del Comune di Noragugume è subordinato all'accertamento della "necessità" del ricovero nella Comunità e dell'impossibilità di soluzioni assistenziali alternative e limitato alla quota di spesa stabilita dalla normativa vigente in materia

La struttura non può essere considerata residenza anagrafica degli ospiti ma solo domicilio temporaneo.

Art. 12

Rapporti con il personale

E' vietata qualsiasi diversità di trattamento tra gli ospiti; non è ammesso dare mance, compensi o regali in generale al personale che opera nella struttura né da parte degli ospiti né da parte dei loro congiunti; eventuali reclami inerenti i servizi e il personale addetto devono essere presentati direttamente al responsabile.

Art. 13

Documentazione personale dell'ospite e carta dei servizi

La documentazione degli utenti deve essere raccolta in una apposita cartella personale, che deve essere conservata dall'Ente Gestore nel rispetto della legge sulla Privacy.

Il responsabile della comunità, al momento dell'ammissione dell'ospite dovrà registrare il nome dell'anziano con l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza; predisporre una cartella personale nella quale andranno inseriti di volta in volta tutte le informazioni relative all'utente; registrare in apposita cartella tutto il materiale sanitario richiesto al momento della domanda di inserimento nonché il numero di codice regionale, il medico di base prescelto, l'eventuale tesserino di esenzione ticket, ed eventuale altra documentazione relativa ad invalidità e/o accompagnamento.

La Comunità Integrata per Anziani utilizza la "Carta dei servizi" quale strumento per favorire la comunicazione

e il confronto con gli utenti e le loro famiglie e con i cittadini.

La Carta dei Servizi definisce, nel rispetto della normativa regionale in materia, del presente regolamento e del

regolamento interno le finalità ed i valori cui si ispira la struttura e contiene:

- le informazioni sulle diverse prestazioni offerte;
- l'indicazione dei soggetti autorizzati ed accreditati;
- i criteri di accesso al servizio;
- le modalità di erogazione e di funzionamento delle prestazioni erogate;
- gli standard di qualità, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
- le regole e gli indennizzi da applicare in caso di mancato rispetto degli standard previsti, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti

L'adozione della Carta dei servizi costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Art. 14

Registrazione degli ingressi, documenti di catalogazione e pianificazione degli interventi individuali

1. Ogni domanda di inserimento sarà protocollata e archiviata sia in forma cartacea che elettronica.
2. Per ogni ospite verrà redatta una cartella personale contenente i dati sociali e sanitari e l'insieme delle certificazioni presentate all'atto della richiesta di inserimento.
3. Per ogni ospite sarà definito il piano assistenziale individualizzato che conterrà l'insieme delle prestazioni che il centro erogherà. Il Piano sarà controfirmato dall'ospite o dai suoi famigliari se impossibilitato. Ogni piano sarà soggetto a revisione obbligatoria semestrale, con apposita valutazione

delle condizioni di autosufficienza, elaborata in collaborazione con i servizi territoriali e condotta con lo strumento di catalogazione ICF 2001 (standard mondiale degli strumenti di classificazione) o con altri standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.

4. Il piano assistenziale individualizzato degli ospiti della comunità protetta sarà integrato con la pianificazione delle prestazioni di carattere sanitario e sociosanitario da concordare con i soggetti territorialmente competenti.

Art. 15

Custodia valori

Gli ospiti potranno portare con se all'interno della Comunità Integrata piccoli oggetti di valore o piccole somme di denaro, consapevoli che la direzione non risponderà della loro conservazione e non è responsabile delle somme di denaro o degli oggetti di valore custoditi personalmente dagli ospiti. Qualora si verifichi un'eventuale necessità di provvedere all'acquisto di beni indispensabili all'ospite, la struttura provvederà a contattare il familiare di riferimento, ad ottenere l'autorizzazione all'acquisto e sarà la struttura ad anticipare con fondi propri. Le somme anticipate, regolarmente rendicontate verranno rimborsate dall'utente o dal familiare di riferimento con il pagamento della retta del mese successivo.

Art. 16

Prestazioni garantite

La retta mensile dà diritto all'alloggio, al vitto, al servizio di lavanderia e di guardaroba anche relativo a capi personali, alla pulizia dell'ambiente, alla pulizia personale, all'assistenza generica, al servizio di barberia e parrucchiere nonché ad usufruire di tutte le iniziative di carattere socio-sanitario, di riabilitazione, di vita collettiva e di animazione che verranno attivate e di tutti i servizi generali disposti dall'amministrazione comunale.

Art. 17

Tipologia delle prestazioni

Le prestazioni da erogare all'interno della comunità integrata per anziani sono:

interventi di natura assistenziale: prestazioni rivolte all'assistenza generica e tutelare diretta alla persona nelle 24 ore (ad es. aiuto per l'igiene e la cura della persona, per i pasti, pulizia ordinaria della camera e delle attrezzature degli ospiti, disbrigo pratiche ecc.);

nello specifico:

- Igiene e cura completa della persona,
- Assistenza e aiuto nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane,
- Assistenza alberghiera completa,
- Servizio guardaroba e lavanderia,
- Assistenza tutelare diurna e notturna,
- Servizio barbiere e parrucchiere,

- Servizio podologia (su richiesta e necessità)
- Attività ludico ricreative, occupazionali,
- Disbrigo pratiche amministrative,
- Accompagnamento nei presidi sanitari necessari.

interventi sanitari comprendenti: somministrazione orale di terapie di vario genere, interventi infermieristici, fisioterapici e riabilitativi, controllo dell'alimentazione, accompagnamento dell'utente presso strutture sanitarie pubbliche e/o private per visite mediche, effettuazioni di esami clinici o ricoveri e più precisamente:

- Assistenza sanitaria di base,
- Assistenza infermieristica e riabilitativa,

la ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della Comunità Integrata i seguenti interventi di rilievo sanitario:

- Assistenza medica generica,
- Assistenza medica specialistica,
- Fornitura di farmaci,
- Fornitura di presidi sanitari,
- Assistenza ADI.

Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti. L'assistenza medica specialistica viene erogata a carico dalla ASL.

attività di educazione e animazione;

servizio mensa: prevede la somministrazione di pasti caldi comprendenti: prima colazione, pranzo e cena secondo le tabelle predisposte dal Servizio Sanitario competente.

servizio di lavanderia e stireria

pulizia e igienizzazione di tutti gli ambienti della comunità comprese le pertinenze esterne

Dovrà essere garantito il servizio di vigilanza e assistenza nelle ore notturne

Art. 18

Servizi straordinari – Uso dei locali cucina, lavanderia e spazi comuni

La Comunità integrata potrà erogare:

- **il servizio mensa**, all'interno della comunità, consistente nella preparazione e somministrazione, a cittadini che ne facciano richiesta o indicati dal Servizio Sociale del Comune di Noragugume. Il pasto rispetterà il menù giornaliero predisposto per gli ospiti della struttura e il costo per ogni singolo pasto sarà stabilito dal soggetto gestore e corrisposto allo stesso.

- **il servizio lavanderia**, consistente nella lavatura e stiratura degli indumenti a cittadini che ne facciano richiesta o indicati dal Servizio Sociale del Comune. Il costo del servizio sarà stabilito e corrisposto al soggetto gestore.

L'espletamento dei servizi di cui ai commi precedenti e di ogni altra attività non inclusa nel contratto di concessione della struttura deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione comunale e sarà disciplinato mediante la stipula di apposita convenzione con la quale verranno definite le norme e condizioni da osservare ed in particolare i prezzi da applicare ed il corrispettivo dovuto al Comune di Noragugume per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature.

I destinatari dei servizi sopra indicati sono tutti i cittadini, il soggetto gestore dovrà stabilire e regolamentare i criteri e le modalità di accesso nel regolamento interno.

Art. 19

Servizio Mensa

Tutti gli ospiti hanno diritto ad uguale trattamento per il vitto in base alla tabella dietetica predisposta dal Servizio d'Igiene Pubblica della ASL n° 3 di Nuoro - Distretto di Macomer.

Eventuali trattamenti speciali, per motivi di salute, debbono essere prescritti dal medico di fiducia.

Sono previsti tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) e due piccole merende.

Il menù sarà presentato con cadenza settimanale e prevedrà sempre una scelta di primi, di secondi e contorni.

La domenica e i giorni di festa, verrà garantito un pranzo speciale che rispetti il menù tradizionale legato alla ricorrenza.

La preparazione e il confezionamento dei pasti deve avvenire nella cucina della struttura comunale.

I pasti dovranno essere consumati nella sala mensa, dove ogni ospite potrà liberamente scegliere il proprio posto.

Art. 20

Documentazione della struttura

1. Nella struttura deve essere predisposta, conservata e aggiornata tutta la documentazione relativa sia agli ospiti che alla vita comunitaria.

2. In particolare la documentazione deve comprendere:

- ✓ il registro delle presenze degli ospiti costantemente aggiornato;
- ✓ il registro delle presenze del personale dipendente costantemente aggiornato con l'indicazione delle mansioni e dei turni di lavoro;
- ✓ il registro delle presenze dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
- ✓ tabella dietetica esposta in cucina e nella sala da pranzo, approvata dal competente servizio ASL;
- ✓ cartelle personali, contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti;
- ✓ registro delle terapie individuali degli ospiti;
- ✓ i piani personalizzati predisposti in favore delle persone ospitate;
- ✓ quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite da utilizzare per le consegne fra gli operatori;

- ✓ ogni altro documento o attestato previsto dalle vigenti leggi in materia di vigilanza igienico-sanitaria;
- ✓ ogni altra documentazione richiesta dalla ASL dove ha sede la struttura.

3. La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale.

Art. 21

Struttura organizzativa - personale

La Comunità integrata per anziani opera in regime residenziale e deve garantire la presenza di personale socio – assistenziale, socio sanitario ed educativo in possesso di adeguato titolo e/o qualificazione in relazione alle caratteristiche di non autosufficienza degli ospiti e alla tipologia di interventi e servizi da erogare:

- n. 1 responsabile/coordinatore della struttura presente almeno 6 ore la settimana;
- n. 1 infermiere professionale in rapporto di 1 ogni 20 ospiti (art. 20, comma 4 del regolamento n. 12/1989);
- operatore socio sanitario (OSS) in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti anziani e in base alle indicazioni del servizio sanitario e, comunque non inferiore a un operatore socio sanitario in servizio ogni 8 ospiti. Qualora il numero degli ospiti sia inferiore a 16 ma superiore a 8, le ore di assistenza dell'OSS possono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti;
- n. 1 educatore professionale con presenza programmata per le attività più significative della vita comunitaria per almeno 30 ore settimanali;
- n. 1 tecnico della riabilitazione (art. 20, comma 4, del regolamento n. 12/1989)
- personale ausiliario addetto ai servizi igienici generali (pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, ecc), in numero di 2 unità;
- n. 1 cuoco
- 1 operatore semplice che, durante le ore notturne, in caso di emergenza si attivi per avviare le procedure di pronto intervento;

Si precisa che nella comunità integrata per anziani non autosufficienti dovrà essere sempre assicurata durante le ore diurne la effettiva presenza di un numero di OSS adeguato alle esigenze degli ospiti anziani non autosufficienti, che comunque non potrà essere inferiore ad almeno 1 OSS ogni 8 ospiti, come previsto nelle linee guida approvate con DGR 53/7 del 2018 (par. B3 – personale) con riferimento alle comunità alloggio per anziani (strutture similari). I turni di servizio di ciascun OSS dovranno rispettare le norme previste dal contratto collettivo nazionale di comparto e dovranno garantire la effettiva presenza degli OSS nelle fasce orarie in cui è necessaria l'assistenza socio – sanitaria in funzione delle specifiche esigenze dell'utenza ospitata.

Funzioni generali del personale:

il responsabile/coordinatore ha la competenza organizzativa del personale ed è la persona incaricata del controllo gestionale del servizio nonché referente per i rapporti con i servizi del territorio, in particolare quelli sanitari; garantisce il rispetto dei diritti dell'anziano nella comunità; ha compiti di progettazione e programmazione; tiene aggiornata la documentazione personale degli ospiti; cura l'accoglienza degli ospiti in collaborazione con il personale interno; controlla, supervisiona e coordina i

servizi assistenziali, tutelari infermieristici e generali intervenendo con opportuni provvedimenti di correzione laddove si rendesse necessario; si occupa degli aspetti amministrativi della comunità.

Il responsabile/coordinatore, in possesso del titolo di studio laurea in pedagogia, scienze dell'educazione, scienze del servizio sociale o titolo equipollente, titolo esemplificativo ma non esaustivo avrà il compito di:

- Costituire referenza tecnica rispetto a terzi,
- Guidare il gruppo di lavoro,
- Distribuire ruoli e compiti nella gestione dei casi,
- Organizzare le equipe multifunzionali,
- Definire gli accordi con i servizi sanitari e sociali del territorio,
- Organizzare e programmare le attività,
- Sviluppare qualità dell'assistenza (valutare, monitorare, verificare),
- Dare visibilità alla struttura,
- Costruire e mantenere i rapporti di rete.

L'infermiere la cui presenza deve essere programmata in base alle esigenze degli ospiti, sovrintende a che all'ospite vengano fornite le necessarie cure come prescritte dal medico ed esegue gli interventi prettamente sanitari ed infermieristici; alla stessa stregua il **tecnico della riabilitazione** dovrà essere a disposizione della struttura tutte le volte che si rendano necessari interventi legati alle sue competenze professionali;

L'educatore professionale/animatore - in possesso di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione o titolo equipollente, attua opportune iniziative atte a stimolare e sollecitare gli interessi e le attività dei singoli e dei gruppi, programmando iniziative di carattere aggregante, svolge funzioni di stimolo all'autosufficienza e al mantenimento dei contatti sociali.

Gli operatori socio - sanitari svolgono attività di assistenza diretta alla persona, (sostegno, aiuto, conforto, igiene personale e quant'altro si renda necessario per le esigenze personali quotidiane dell'ospite); ha compiti di sorveglianza sia diurna che notturna, somministra i pasti, accompagna gli ospiti presso strutture sanitarie e visite mediche, collabora con le altre figure professionali presenti nella struttura, svolge ogni altra eventuale mansione o attività inerente la sua figura professionale.

Il cuoco prepara, all'interno della struttura, le pietanze per gli ospiti nel rispetto delle tabelle dietetiche predisposte in base alle esigenze di ciascun ospite; cura l'approvvigionamento degli alimenti; è responsabile della pulizia e dello stato igienico dei locali della cucina, degli utensili, delle stoviglie e delle attrezzature presenti in cucina;

il personale addetto ai servizi generali, provvede alla pulizia interna di tutti i locali, dei macchinari utilizzati, delle aree esterne di pertinenza della struttura, serve i pasti nei locali mensa, aiuta il cuoco nelle sue mansioni, coadiuva gli operatori socio sanitari nell'espletamento dei loro compiti; si occupa del servizio lavanderia, esegue ogni altro compito assegnatogli nell'ambito delle mansioni di competenza.

L'organizzazione del lavoro deve prevedere momenti di lavoro in équipe, programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale, oltre che azioni di supervisione da attuare con l'impiego di professionisti esperti nel settore.

Deve essere garantita un'adeguata turnazione, nel rispetto del contratto di lavoro e del numero complessivo degli operatori previsti in organico.

Al personale dovrà essere applicato il CCNL della categoria di riferimento.

Il personale in servizio è tenuto a mantenere una condotta riguardosa, corretta e rispettosa della personalità e del vissuto di ogni ospite, anche nei casi più difficili. E' fatto divieto al personale di ricevere compensi o regali di alcun genere da parte degli ospiti o dei loro familiari.

É favorita la partecipazione di **volontari**, singoli o associati, alle attività rivolte a stimolare la vita di relazione degli ospiti e il loro rapporto con il mondo esterno.

L'eventuale coinvolgimento all'interno della struttura di volontari, deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività assistenziali. Le modalità di presenza del volontariato devono essere disciplinate dal soggetto gestore all'interno del regolamento di gestione rispettando la normativa vigente in materia.

Art. 22

Organizzazione della vita comunitaria

La struttura si impegna ad assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate e ad organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti.

Viene garantita agli ospiti la possibilità di partecipare alle iniziative ricreative ed occupazionali organizzate dalla struttura e/o alle iniziative ricreative, culturali, di vacanza e sociali, in genere attuate nel territorio.

Il Responsabile della struttura si impegna, anche in collaborazione con il Servizio Sociale del comune, affinché gli ospiti possano rimanere legati al proprio contesto familiare e sociale facilitando e promuovendo i rapporti con i familiari, parenti ed amici, favorendo visite frequenti da parte di questi e, quando è possibile, brevi soggiorni in famiglia.

Gli ospiti del centro anziani possono ricevere le visite dei familiari e dei conoscenti nelle ore e negli spazi stabiliti dal Responsabile.

Art. 23

Osservanza delle norme di convivenza

Gli ospiti devono tenere un comportamento corretto nei confronti degli altri ospiti e del personale che opera all'interno della struttura. Devono, inoltre, rispettare le norme collettive, indispensabili per il buon funzionamento della vita comunitaria.

E' obbligatorio il rispetto degli altri ospiti ponendo attenzione a non far rumore e a non parlare ad alta voce durante le ore di riposo.

E' vietato portare in camera e negli altri locali comuni bevande alcoliche e oggetti che costituiscano pericolo, ingombro o disturbo.

E' vietato fumare nelle camere da letto e negli spazi comuni.

In particolare, è assolutamente proibito usare all'interno delle camere apparecchi o strumenti (sia a gas che elettrici) per il riscaldamento, per cucinare o per stirare.

Art. 24
Tempo libero e attività ricreative

L'ospite è libero di organizzare il proprio tempo libero nel modo che ritiene opportuno, nel rispetto delle norme che regolano la vita della comunità.

E' compito del Responsabile redigere un programma, possibilmente mensile, delle attività ricreative e del tempo libero, tenendo conto delle preferenze espresse dagli ospiti, coinvolgendo altri servizi e strutture e sensibilizzando le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio. Copia del programma dovrà essere trasmesso all'amministrazione comunale.

Art. 25
Assistenza religiosa

L'assistenza religiosa degli ospiti è garantita nel rispetto delle norme della libertà di culto.

Art.26
Manutenzione dell'immobile

Al soggetto gestore del servizio spetta la manutenzione ordinaria della struttura nonché delle attrezzature e degli impianti (termici, di condizionamento, elettrici, idraulici.) in essa presenti, per tutta la durata della concessione.

Tutti gli interventi di **manutenzione straordinaria**, finalizzati al miglioramento dell'immobile o richiesti per legge, che si rendessero necessari in corso di contratto dovranno essere concordati preventivamente con il Comune, che si farà carico, per quelli richiesti per legge, direttamente della loro realizzazione o autorizzerà l'effettuazione degli interventi sulla base delle proposte presentate dal Concessionario assumendone il relativo onere.

Art. 27
Potestà di controllo comunale

Il Comune di Noragugume, per mezzo del responsabile dei Servizi Sociali o di un suo delegato, del Sindaco o dell'Assessore competente, potranno in ogni momento effettuare controlli sul servizio, e richiedere notizie, informazioni, chiarimenti sull'andamento della gestione.

Il soggetto gestore è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'attività annuale. La relazione dovrà contenere tutte le informazioni rilevanti sull'attività svolta con le seguenti indicazioni:

- 1) numero di ospiti inseriti, suddivisi tra residenti e non residenti;
- 2) eventuali dimissioni o decessi;
- 3) numero e qualifica professionale degli operatori impegnati;
- 4) i servizi straordinari erogati, con l'indicazione del numero delle persone che ne hanno usufruito;
- 5) le criticità riscontrate nella gestione e le eventuali proposte correttive;
- 6) le richieste di inserimento in case e ogni altra informazione ritenuta significativa rispetto all'andamento generale del servizio.

Art. 28
Copertura assicurativa

Il soggetto gestore del servizio è obbligato ad adottare nell'esecuzione dei servizi tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli ospiti e delle persone addette ai servizi nonché a terzi.

Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario. Anche gli operatori che forniscono prestazioni volontarie, dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività medesime, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 29
Struttura partecipativa della comunità

1. Il Responsabile della struttura, in collaborazione con l'Operatore Sociale, promuove e organizza riunioni periodiche con gli ospiti e i parenti che lo desiderano per trattare argomenti di interesse per la Comunità, fare rilievi, o fornire spiegazioni, dare comunicazioni e chiarimenti.
2. La partecipazione alle riunioni è volontaria.

Art. 30
Trattamento dati personali

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento dovranno essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

ART. 31
Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento o successive modifiche dovute a nuove disposizioni normative, si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento disciplinanti la materia.